



COMUNE DI ETROUBLES
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE D'ETROUBLES
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) e Tassa sui Rifiuti (TARI). Determinazione aliquote per l'anno 2021.

L'anno duemilaventuno addi trentuno del mese di marzo alle ore otto e minuti trenta, nella sala consiliare, con modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza come previsto con decreto del Sindaco n. 7 del 27.03.2020, regolarmente convocato dal Sindaco con avviso scritto recapitato a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria e in seduta pubblica, in ragione delle restrizioni introdotte durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid19, di prima convocazione, il Consiglio comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
CALCHERA MARCO	X	
CERISE CARLO	X	
VIRGILIO DIEGO	X	
BRACCO CRISTINA	X	
MARGUERET ANGELO	X	
COLLOMB MONICA A.	X	
MACORI MAURO	X	
BIGNOTTI MARCO	X	
JUGLAIR MICHEL	X	
BERTIN LISETTA	X	
SCARPELLINI DAVIDE	X	
Totale	11	0

Assiste all'adunanza il Segretario dell'ente locale Dott.ssa Marie Françoise Quinson il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il CALCHERA MARCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la propria competenza in merito all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. g) del vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 20 dicembre 2001;

Premesso che, a decorrere dall'anno 2017 (termini indicati dalla norma nazionale posticipati di un anno in applicazione dell'art. 27, c. 2, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19) gli enti locali della Valle d'Aosta e le loro forme associative, hanno l'obbligo di adottare i soli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i. e sono tenuti ad osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del citato TUEL, novellato dalla disciplina dell'armonizzazione, nonché nel D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

Richiamati:

- a) il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- b) il decreto legislativo 23.11. 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e s.m.i.;
- c) il decreto legislativo 10.08.2014, n. 126 "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- d) la legge n. 243/2012 come modificata ed integrata dalla legge n. 164/2016 e s.m.i.;
- e) la legge regionale 21 dicembre 2020 n. 12 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023). Modificazioni di leggi regionali*";

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, con il quale è stato approvato il differimento dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali e autorizzato l'esercizio provvisorio di bilancio;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 gennaio 2021, con il quale è stato disposto il differimento, dal 31 gennaio al 31 marzo 2021, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*", con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento, dal 31 marzo al 30 aprile 2021, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

Evidenziato, altresì, che l'art. 30, c. 5, del suddetto d.l. 41/2021 ha previsto che, limitatamente all'anno 2021, i Comuni approvino le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Richiamato l'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Richiamato l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale "*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*";

Richiamato l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali

per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 1, c. 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Ritenuto di determinare quanto segue in merito all'IMU e alla TARI per l'anno 2021:

Imposta Municipale Propria (IMU)

Richiamata la legge 27 dicembre 2019, n. 160 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, che ha abolito dal 01.01.2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ed, in particolare, i commi da 738 a 783 dell'art. 1, della legge 160/2019, recanti la disciplina della nuova imposta municipale propria (IMU) in tutti i Comuni del territorio nazionale, con l'unificazione di IMU e TASI (Tributo per i servizi indivisibili) mediante l'assorbimento della TASI nell'IMU in ragione del medesimo presupposto di imposta (possesso di immobili);

Considerato che l'attuale disciplina relativa all'Imposta municipale propria (IMU) non ha subito sostanziali variazioni rispetto a quanto previsto dalla suddetta Legge n. 160/2019;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della l. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D.lgs. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Richiamato altresì l'art. 1, comma 757, della l. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, in ogni caso anche se non si intenda diversificare le aliquote, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale per l'elaborazione del prospetto delle aliquote da allegare quale parte integrante secondo le modalità definite con il suddetto Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Rilevato che il decreto ministeriale di cui al comma 756 alla data odierna non è ancora stato emanato;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di procedere all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2021, anche ai fini della determinazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, confermando le tariffe previste per l'anno 2020;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 04.08.2020 ad oggetto *“Approvazione aliquote IMU 2020”*;

Dato atto che la disciplina dell'IMU è ad oggi contenuta nel regolamento adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 04.08.2020;

Tassa sui rifiuti (TARI)

Richiamata la Legge di Stabilità 2014, approvata con legge 27 dicembre 2013 n. 147 e, in particolare, l'art. 1 commi dal 639 al 731, che ha istituito la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) a decorrere dall'anno 2014, composta dalla tassa sui servizi (TASI), dall'IMU (Imposta Municipale Propria) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), quest'ultima a copertura dei costi relativi al servizio di gestione di rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, ai sensi della vigente normativa ambientale;

Rammentato che è prevista la copertura del 100% di tutti i costi inerenti il servizio rifiuti, come risultanti dal Piano economico finanziario (PEF) approvato unitamente alle tariffe;

Richiamato l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), che ha disposto a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC, di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2017 n. 147) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari);

Richiamata la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019 del 31/10/2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che ha introdotto il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR – Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti) per la redazione del PEF;

Dato atto che l'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin, Autorità competente di Sub-ATO per la gestione dei rifiuti del Comune di Etroubles non ha ancora predisposto il PEF per l'anno 2021 secondo il metodo tariffario MTR Arera;

Dato pertanto atto che si procederà alla definizione delle tariffe 2021 in sede di variazione di bilancio entro il termine ultimo previsto a livello nazionale per la relativa approvazione, a seguito del PEF 2021, elaborato sulla base del metodo MTR Arera, approvato e validato da parte dell'Ente Territorialmente Competente costituito dal sub-ATO Unité Grand-Combin;

Dato infine atto che il comma 767 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 prevede che le aliquote e i regolamenti (in materia fiscale) abbiano effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il Comune debba inserire le aliquote ed il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Visti gli allegati pareri espressi, ai sensi di legge, sulla proposta della presente deliberazione;

Procedutosi alla votazione, espressa in forma palese, si ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 11

Astenuti: n. ---

Votanti: n. 11

Favorevoli: n. 11

Contrari: n. ---

D E L I B E R A

- di stabilire e confermare per l'anno 2021 – per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi delle vigenti disposizioni in materia – le seguenti aliquote in relazione all'**Imposta municipale propria IMU** (aliquote 2020), con efficacia dal 01.01.2021:

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	Esenti
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	Esenti
Terreni agricoli	Esenti
Aliquota per tutti gli altri fabbricati (eccetto immobili di categoria C2 e C6) ed aree edificabili	8,0 per mille
Aliquota per gli altri fabbricati di categoria C2 e C6	5,6 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	7,6 per mille

- di confermare, per l'anno 2021, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00;

3. di dare atto che i termini ordinari per la riscossione dell'Imposta Municipale propria sono i seguenti:

IMU	Acconto e unica soluzione	16 giugno 2021
	Saldo	16 dicembre 2021

4. di dare atto – per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi delle vigenti disposizioni in materia – avuto riguardo alla **Tassa sui rifiuti (TARI)** che si procederà alla determinazione delle tariffe 2021 entro il termine ultimo previsto a livello nazionale per la relativa approvazione, a seguito dell'acquisizione del piano economico finanziario (PEF) 2021, elaborato sulla base del metodo MTR Arera, approvato e validato da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) costituito dal sub-ATO Unité Grand-Combin;
5. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie per effetto di norme statali in materia;
6. di dare atto che le aliquote e tariffe fissate con il presente provvedimento hanno effetto dal 01.01.2021 a condizione che siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre c.a.;
7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata nonché sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e finanze così come disposto dall'art. 1 comma 767 della L. 27.12.2019, n. 160;
8. di disporre che copia della presente deliberazione venga allegata al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 come prescritto dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000 e dal punto 9.3 del principio contabile applicato alla programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
9. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti gli uffici comunali per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento;
10. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Associato Tributi dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin per gli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CALCHERA MARCO
(Firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
Dott.ssa Marie Françoise Quinson
(Firmato digitalmente)